

UMBERTO MORERA

**SULLA NON CONFIGURABILITÀ
DELLA FATTISPECIE “ANATOCISMO”
NEL CONTO CORRENTE BANCARIO (*)**

SOMMARIO: 1. L’equivoco dell’anatocismo nel conto corrente bancario. – 2. Il *revirement* della Cassazione ed il successivo intervento legislativo. – 3. L’art. 1283 c.c. ed il divieto di anatocismo in generale. – 4. I peculiari caratteri del rapporto di conto corrente bancario. Il valore dell’annotazione. – 5. La contabilizzazione e l’annotazione degli interessi. – 6. Il particolare regime degli interessi prodotti da conti “debitori” non in funzionamento.

1.- In questi ultimi anni, a seguito del noto *revirement* della Corte di cassazione intervenuto all’inizio del 1999 ⁽¹⁾, si è riproposta alla comune attenzione una problematica – quella dell’anatocismo nel conto corrente bancario affidato – che, al di là delle soluzioni poi in concreto adottate, ha fatto emergere un grave equivoco, o se si preferisce un errore di prospettiva;

¹(*) **Publicato in Riv. dir. civ. 2005, II, 17.**

⁽¹⁾ Mi riferisco a Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; decisione poi seguita da: Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 17 aprile 1999, n. 3845; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286; Cass. 17 novembre 2000, n. 14889; Cass. 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. 6 agosto 2002, n. 11772; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593; Cass. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass. 28 marzo 2002, n. 4490; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17338; Cass. 20 agosto 2003, n. 12222; Cass. 18 settembre 2003, n. 13739; ed oggi definitivamente confermata da Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095.

peraltro da sempre presente tanto in dottrina e giurisprudenza, quanto poi tra gli operatori bancari.

Mi riferisco a quell'equivoco per cui, nell'ambito del conto corrente bancario affidato ed "in funzionamento" ⁽²⁾, sarebbe in principio possibile – almeno per come in concreto vengono regolamentati gli interessi nella prassi contrattuale e contabile vigente – ravvisare il fenomeno giuridico dell'*anatocismo* previsto e disciplinato dall'art. 1283 c.c., cioè il fenomeno che vede gli interessi da capitale produrre a loro volta altri interessi ⁽³⁾.

Analizzeremo tra breve le ragioni per cui tale comune visione deve considerarsi profondamente errata.

Interessa ora, ed innanzi tutto, rilevare:

(a) come, in effetti, nella generalità, tanto i giudici, quanto i diversi autori che si sono occupati del tema, non abbiano mostrato particolari dubbi nel ritenere che nel conto corrente bancario affidato fosse in principio possibile ravvisare – e fosse poi in concreto ravvisabile – un fenomeno "anatocistico" ⁽⁴⁾;

⁽²⁾ Per quanto concerne il conto corrente con apertura di credito "revocata", ovvero il conto corrente addirittura "chiuso", il discorso, come vedremo, è completamente diverso; cfr. *infra* par. 6.

⁽³⁾ Decisamente impreciso e fuorviante, se non errato, è il parlare in questo caso, come invece comunemente avviene nel linguaggio corrente, di "capitalizzazione": difatti, nella fattispecie tratteggiata dall'art. 1283 c.c., gli interessi non si trasformano mai in "capitale" e – anche nell'ipotesi in cui dovessero produrre a loro volta altri interessi – restano sempre *distinti* dal capitale, continuando allora ad applicarsi tutta la disciplina prevista per gli stessi (spec.: artt. 1194 e 1199, comma 2, c.c.).

⁽⁴⁾ Con invero l'eccezione di P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Torino, 1995, p. 162, il quale, all'esito di una convincente ricostruzione del conto corrente bancario, ha escluso "in radice" la tematica dell'anatocismo da quel contratto (e dello stesso autore cfr. poi gli importanti approfondimenti della problematica in: ID., *Dell'anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 201 ss.; ID., *Le opzioni ermeneutiche dell'ambito semantico, l'anatocismo arriva alla Corte Costituzionale*, *ibidem*, p. 734 ss.; ID., *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: "l'anatocismo bancario": postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 5 ss.). Vale peraltro sottolineare che se l'innovativa

(b) come del resto, e praticamente da sempre, anche i pratici, gli operatori e la stessa Associazione Bancaria Italiana abbiano considerato di per sé sussistente il fenomeno anatocistico all'interno (del meccanismo di funzionamento) del contratto di conto corrente di corrispondenza. Contratto che – lo ricordiamo – ha sempre contenuto, almeno nella sua connotazione di base prevista nell'ambito delle Norme Bancarie Uniformi succedutesi nel tempo, la previsione per cui: (i) gli interessi dovuti dal correntista alla banca scadono, e vengono contabilizzati, *trimestralmente*; (ii) gli interessi dovuti dalla banca al correntista scadono invece, e vengono contabilizzati, *annualmente*;

(c) come poi detta convinzione – relativa appunto alla sussistenza di un fenomeno anatocistico all'interno del conto corrente – fosse essenzialmente riferita agli interessi con scadenza e contabilizzazione *trimestrale*, non anche – o comunque molto meno diffusamente – agli interessi con scadenza *annuale*; in altri termini, come la ricorrenza del fenomeno anatocistico fosse tendenzialmente ricollegata al conto corrente affidato;

(d) come infine la circostanza per cui, nel calcolo degli interessi dovuti trimestralmente dal cliente alla banca, si continuasse tranquillamente ad adottare, nel corso degli anni, uno schema contrattuale (creduto) “anatocistico”, la si deve – com'è noto – alla comune convinzione che ciò fosse

impostazione di Ferro-Luzzi non è stata mai realmente recepita in dottrina (v. però i conformi rilievi di R. ALESSI, *Squilibrio negoziale e interventi normativi nei contratti bancari*, in AA.VV., *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 373 s.; nonché gli spunti di G. CABRAS, *La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario: l'equivoco della sineddoche*, in *Giur. comm.* 2000, I, p. 352 ss.), a ben vedere la stessa non è mai stata neppure criticata; e ciò, probabilmente, a causa dell'imbarazzo e della difficoltà nell'ammettere la necessità di un “ripensamento” integrale della questione relativa al c.d. “anatocismo bancario”. In giurisprudenza, segue dichiaratamente l'impostazione di Ferro-Luzzi: App. Torino, 7 maggio 2004, n. 741, inedita.

consentito dagli *usi* presenti in materia; circostanza questa che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., avrebbe appunto legittimato l'adozione della regola anatocistica nell'ambito dei modelli uniformi di conto corrente.

2.- È nel sopradescritto quadro di fatto che, nel febbraio del 1999 – in un contesto ambientale sempre più critico di fronte allo squilibrio temporale previsto nei contratti a favore delle banche per quanto riguardava la scadenza degli interessi pagati e ricevuti dal correntista ⁽⁵⁾ –, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, mutando il proprio precedente e consolidato indirizzo, ha affermato l'inesistenza di un *uso* anatocistico in punto di contabilizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista ⁽⁶⁾ e, conseguentemente, la

⁽⁵⁾ Non può peraltro non essere rimarcato come la vera e propria “guerra di religione” scatenata dalle associazioni di consumatori in nome di un'esigenza di *riequilibrio* delle scadenze degli interessi a debito ed a credito dei correntisti, in realtà con tale esigenza avesse ben poco a che fare: posto che i consumatori – persone fisiche che per definizione agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta – non risultano praticamente mai titolari di conti correnti *affidati*. Sicché, dietro il vessillo del “riequilibrio” dei periodi di contabilizzazione degli interessi, c'era in realtà lo scopo di far ottenere un (vantaggioso) risultato ai clienti consumatori, attraverso l'anticipazione del momento di corresponsione degli interessi a credito (da fine anno a fine trimestre). Scopo, a ben vedere, pienamente “centrato”.

⁽⁶⁾ Non è certo questa la sede per soffermarsi ad analizzare compiutamente la fondatezza o meno di tale negazione della sussistenza di un *uso* anatocistico nel conto corrente bancario. Mi sia comunque consentito rilevare come: (i) sin dalla codificazione unitaria (codice civile del 1865 e codice di commercio del 1882), venne previsto che, in tema di rapporti di conto corrente, la chiusura contabile avesse luogo nei termini stabiliti dalla «*convenzione o dagli usi del commercio e, in difetto, alla fine del dicembre di ogni anno*» (art. 347, comma 1, cod. comm. abr.), ove allora – e chiaramente – la chiusura annuale era eccezione rispetto alla regola; (ii) sin dal 1929, venivano raccolte ad opera della Confederazione Generale Bancaria Fascista (poi: A.B.I.) le norme ove era prevista la “chiusura” trimestrale del conto corrente se questo fosse stato “a debito” anche per un sol giorno; laddove poi l'inserimento della cadenza trimestrale in un documento avente come scopo quello di uniformare i rapporti contrattuali delle banche, si deve logicamente supporre essere *conseguenza* ed *effetto* della sua statuizione nella maggior parte di detti rapporti, non certo sua *causa*; (iii) già nel 1915, la dottrina italiana, fornendo

nullità delle clausole contrattuali contemplanti (sempre per comune convinzione) la produzione di interessi sugli interessi a scadenza trimestrale.

La situazione creatasi per effetto di detto orientamento giurisprudenziale – indubbiamente grave per le sue potenziali conseguenze – ha indotto il legislatore ad intervenire con una norma – il novellato art. 120, comma 2, T.U. bancario ⁽⁷⁾ – che, mentre da un lato ha definitivamente “legittimato” «*la produzione di interessi sugli interessi*» nelle operazioni bancarie, dall’altro ha imposto che nelle operazioni in conto

esempi delle tipiche convenzioni in tema di conto corrente, si riferiva proprio alla chiusura *trimestrale* del conto stesso (cfr. V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, I, Roma, 1915, p. 667), così come del resto esempi dell’affacciarsi, negli usi commerciali, della “chiusura” trimestrale si rinvenivano già nella trattatistica del 1800 (per tutti: E. VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, V, Milano, 1892, p. 173); (iv) il legislatore del 1942, coerentemente con lo scopo perseguito (l’unificazione dei codici civile e commerciale), in tema di anatocismo (art. 1283 c.c.), dettò una norma che, per un verso, mantenne fermo il divieto – potrebbe dirsi “civilistico” – già previsto nel codice precedente (art. 1232, comma 1, c.c. abr.) e, per altro verso, fece salvi gli usi contrari, che non potevano che essere quelli già sviluppatasi in materia commerciale nel vigore del codice di commercio poi abrogato (art. 1232, comma 2, c.c. abr. e art. 347, comma 1, cod. comm. abr.).

Così correttamente ricostruita l’evoluzione storica del problema, è chiaro allora come la conclusione cui pervenire sia diametralmente opposta a quella cui è pervenuta la Corte di Cassazione. Chiarito, infatti, che: (a) a partire dalla metà del 1800, la materia degli interessi in campo commerciale è stata regolata dagli usi; (b) quantomeno a partire dai primi anni del ‘900, l’uso commerciale relativo al periodo di contabilizzazione degli interessi nel conto corrente era – essenzialmente – il *trimestre*; (c) dal 1929 in poi (quale uso autorizzato dalle disposizioni di cui all’art. 1232, comma 2, c.c. abr. e art. 347 cod. comm. abr.), le banche hanno applicato la chiusura trimestrale nei rapporti di conto corrente, ne discende la circostanza che, sino all’entrata in vigore del codice del 1942, i soggetti che hanno posto in essere un rapporto di conto corrente con le banche, hanno accettato la clausola “trimestrale” con la consapevolezza di porre in essere un comportamento conforme ai precetti dell’ordinamento giuridico e, quindi, giuridicamente consentiti. Entrato in vigore il codice del 1942, allora, i soggetti che per quasi un secolo avevano accettato la cadenza trimestrale degli interessi a debito in conformità di quanto previsto dall’ordinamento, hanno evidentemente continuato ad accettare il periodo trimestrale nella convinzione che la periodicità in discorso – in quanto appunto clausola d’uso nel conto corrente bancario – avvenisse in conformità di una norma giuridica, norma giuridica che nel frattempo era venuta a mancare a sèguito dell’unificazione dei codici (civile e di commercio).

(7) Introdotto con l’art. 25.2 decr. lgs. n. 342/1999.

corrente venisse comunque «assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori»; con ciò ponendo sostanzialmente fine alla *querelle* in materia di usi anatocistici (trimestrali).

Tanto detto, ed al di là d'ogni altra possibile considerazione, ciò che sconcerta – sul piano dogmatico – è che la controversia in questione sia stata “composta” attraverso un intervento legislativo che in definitiva persevera nell'errore di considerare in principio configurabile il fenomeno anatocistico all'interno del conto corrente bancario, ritenendo quindi che, alla scadenza pattuita, gli interessi maturati «producano (ulteriori) interessi» ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Su tale grave errore di prospettiva occorre insistere, al fine appunto di dimostrare come – nell'ambito del meccanismo di funzionamento del conto corrente (poi affidato o meno) – non possa mai parlarsi di interessi che producono altri interessi e, quindi, di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c.; con allora la conseguenza che l'acceso dibattito in punto di sussistenza o meno di un uso anatocistico trimestrale finisce per risolversi in una disputa sostanzialmente priva di qualsiasi senso (giuridico).

3.- L'art. 1283 c.c. stabilisce un chiaro divieto: gli interessi *scaduti* – e, naturalmente, *non pagati* – non possono, in principio, produrre interessi.

La *ratio legis* è evidente: si è voluto impedire al creditore – che non provveda alla loro riscossione – di far “fruttare” gli interessi scaduti, aggravando così la situazione economica del debitore.

Un profilo è allora fuori discussione: il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. è applicabile soltanto nel

caso di interessi scaduti e *non pagati*. E se quanto appena detto è vero – come sembra indubitabile –, l'accordo anatocistico può in concreto sussistere (ed è allora in principio vietato dall'art. 1283 c.c.) soltanto nelle ipotesi in cui l'interesse, una volta scaduto (cioè divenuto esigibile dal creditore), non sia pagato dal debitore e poi riscosso dal creditore.

E questa ipotesi ricorre tutte le volte in cui, appunto, il creditore pone in essere un “meccanismo” negoziale per cui gli interessi, una volta scaduti, vengono: (i) contabilizzati; (ii) non riscossi; (iii) resi produttivi di (ulteriori) interessi.

Ma non ricorre nella fattispecie del conto corrente bancario “in funzionamento”, anche se assistito da apertura di credito. Vediamo perché.

4.- Fulcro del sistema attorno a cui ruota la relazione che si instaura tra banca e cliente, quando questi decidono di regolare i loro rapporti in conto, è l'art. 1852 c.c., secondo cui, nelle operazioni regolate in conto corrente, «*il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito*».

Ora, sin dal momento iniziale, ogni annotazione sul conto ha, in principio e come effetto immediato, la *variazione* – in *aumento* (per versamenti o accrediti), ovvero in *diminuzione* (per prelievi o addebiti) – del “saldo disponibile”, cioè di quella somma di cui, appunto, il cliente può sempre liberamente disporre.

Solo eccezionalmente l'annotazione *non* modifica (almeno come suo effetto immediato) il saldo disponibile: accade qualora vengano contabilizzati in conto certi particolari rapporti intercorrenti tra il *correntista* ed un *terzo* (si pensi alla

classica ipotesi della negoziazione di un assegno tratto su altra banca, reso appunto “disponibile” soltanto dopo alcuni giorni).

È comunque certo che tutte le volte in cui in conto vengono contabilizzati rapporti intercorrenti tra il *correntista* e la *banca* l’annotazione stessa modifica necessariamente ed immediatamente il saldo (di cui il cliente può sempre liberamente disporre).

Nei rapporti tra banca e correntista, oggetto dell’annotazione sul conto – il punto è assolutamente fondamentale – sono dunque “*somme*”, non già “*crediti reciproci*”. Così che l’annotazione della somma produce un’immediata modifica del “saldo disponibile” e, dunque, di quella quantità di moneta di cui il cliente «*può disporre in qualsiasi momento*» (art. 1852 c.c.).

Con allora la conseguenza che – nei rapporti tra banca e cliente – l’annotazione sul conto equivale a *pagamento*, estinguendo, a seconda dei casi, tanto l’eventuale debito della banca, quanto quello del cliente ⁽⁸⁾.

E dal punto di vista lessicale non è forse un caso che l’art. 1852 c.c. parli di operazioni “*regolate*” in conto corrente: dunque di rapporti che si “*regolano*” tra le parti, cioè si *estinguono* tra le stesse.

Insomma: ogni e qualsiasi debito (beninteso: scaduto ed esigibile) del cliente nei confronti della banca (e così, tra i molti possibili esempi: canoni di cassetta di sicurezza; oneri di tenuta conto; spese di invio di estratti conto; spese per negoziazioni di

⁽⁸⁾ Il che, del resto, risulta pienamente confermato dall’art. 7, comma 1°, delle N.B.U. che oggi disciplinano il conto corrente bancario (all’esito del *Protocollo d’intesa ABI – Associazioni di Consumatori* del 24 maggio 2000), ove infatti è stabilito che «tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto (...) sono regolati con annotazioni sul conto stesso». Laddove insomma è chiaro che, per la banca ed il cliente, il conto corrente è strumento che consente loro di adempiere e di effettuare i pagamenti (rispettivamente) dovuti non già in moneta legale, bensì attraverso semplici registrazioni contabili.

strumenti finanziari; prezzo di titoli venduti dalla banca “a pronti”; commissioni di massimo scoperto; rate di mutuo; ecc.), per effetto dell’annotazione in conto della corrispondente somma (effettuata dalla banca “a debito” del cliente, nella colonna “dare” della contabilità), viene estinto, pagato, saldato (“regolato”, appunto).

E lo specifico debito da *interessi passivi*, dovuti dal correntista alla banca al termine di ogni periodo di scadenza pattuito (nella specie: il trimestre), non può fare ovviamente alcuna eccezione a questa regola.

Dopo l’annotazione della somma corrispondente ad uno qualsiasi dei debiti del cliente verso la banca, questa è definitivamente soddisfatta e non potrà certo pretendere più nulla dal cliente *per quello specifico titolo* (che ha originato quel debito, pagato attraverso quella *annotazione*).

Un esempio pratico chiarirà meglio tale peculiare carattere.

Se il cliente ha in essere presso la banca un rapporto di mutuo ipotecario e, contemporaneamente, un conto corrente, qualora la banca annoti sul conto corrente – alla scadenza – l’importo della rata, questa è giuridicamente da considerarsi *pagata*: tant’è che su tale somma certamente non decorreranno più né gli interessi di mora, né poi quelli convenzionali previsti dal contratto di mutuo.

Di più. Qualora – trascorsi alcuni mesi dall’addebito della rata di mutuo – la banca decidesse di interrompere il rapporto di conto corrente con il cliente, il conto poi evidenziasse un *saldo* negativo “a debito” (magari anche esattamente pari alla rata di mutuo a suo tempo addebitata), ed il cliente si rifiutasse di corrispondere la somma così come evidenziata, *comunque* la banca dovrebbe agire verso il cliente *secondo la disciplina del conto corrente* e non certo secondo quella del mutuo ipotecario; in particolare, poi, il debito evidenziato dal saldo del conto non

risulterebbe certo assistito da ipoteca.

E così accade per qualsiasi rapporto di debito che il cliente abbia nei confronti della banca. Senza eccezione alcuna.

Del resto, che l'annotazione in conto equivalga in principio a *pagamento* è dimostrato in maniera più che evidente anche dall'esperienza in materia di bilanci d'impresa; dall'esame dei quali emerge ad esempio chiaramente come, *dal momento* in cui viene annotata "a debito", in un conto corrente, la somma relativa ad un debito dell'impresa verso la banca, il passivo di bilancio di quell'impresa certo non riporterà più la *specifica* voce di debito (art. 2424, PASSIVO, § D, voce n. 3).

L'annotazione in conto equivale a pagamento, in definitiva, perché la banca, annotando in conto (tanto economicamente, quanto giuridicamente), va sempre ad evidenziare una "somma" (il saldo disponibile) a completa disposizione del cliente, la cui utilizzazione dipende esclusivamente da questo⁽⁹⁾.

Rispetto a quanto fin qui evidenziato, nessuna differenza è data poi dalla circostanza che il cliente utilizzi *suo* denaro (la "giacenza" del conto corrente), ovvero denaro tenuto a disposizione dalla banca con un'apertura di credito.

Nel primo caso, la banca addebiterà la somma (corrispondente al debito) nel *conto attivo* (dove quindi il saldo in "avere" diminuirà) ed il correntista avrà così pagato il suo debito verso la banca con denaro proprio.

⁽⁹⁾ E che tale somma non costituisca un *credito* del cliente nei confronti della banca, bensì una mera *somma* a sua disposizione, è ulteriormente dimostrato dalla circostanza per cui questo (il cliente), lungi dal ritirla (come farebbe qualunque creditore di fronte ad un'offerta di adempimento), la lascia sul conto (tra l'altro facendola così fruttare molto meno di quanto sarebbe possibile sul mercato); appunto, al fine di poterla ancora eventualmente utilizzare come "moneta bancaria".

Nel secondo caso, la banca addebiterà invece la somma nel *conto passivo* (dove quindi il saldo in “dare” aumenterà) ed anche qui il correntista avrà pagato il suo debito verso la banca: ma con la differenza che – per estinguere lo stesso – si sarà fatto prestare denaro dalla stessa banca (sua originaria creditrice).

5.- Tutti i princìpi sopra evidenziati non possono non trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il debito del cliente verso la banca sia rappresentato dagli interessi maturati nel trimestre e poi scaduti al termine dello stesso.

Quindi: (i) se il cliente, alla fine dei tre mesi, ha sul conto corrente denaro proprio (risultando quindi “in avere”), vorrà dire che – per pagare gli interessi passivi alla banca – utilizzerà *suo* denaro; (ii) qualora invece non abbia denaro proprio (risultando pertanto “in dare”) ed utilizzi quindi quello messogli a disposizione dalla stessa banca, l’annotazione estinguerà il debito da interessi passivi ma – al contempo – evidenzierà un’*esposizione debitoria per utilizzo di apertura di credito*: esposizione che ovviamente dovrà essere remunerata (dal cliente alla banca) mediante il riconoscimento di interessi.

Ecco allora manifestarsi in tutta la sua evidenza l’errore, l’equivoco, o se si preferisce l’effetto ottico, in cui si cade normalmente: la somma addebitata in conto (e corrispondente agli interessi maturati nel trimestre) produce interessi non già perché siano gli stessi interessi a produrre altri interessi (sarebbe in effetti anatocismo), bensì perché – rappresentando un’utilizzazione dell’apertura di credito (art. 1843 c.c.) – soggiace, com’è inevitabile, alla disciplina sua propria (quella per cui, in banca, il denaro preso in prestito si paga comunque; anche quello preso in prestito per pagare gli interessi passivi).

La mancata ricorrenza di un fenomeno anatocistico nell'ambito del meccanismo giuridico di funzionamento delle operazioni bancarie regolate in conto corrente è peraltro diretta conseguenza dell'esatta individuazione della loro effettiva natura.

Come rilevato, i comuni contratti bancari prevedono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengano “*chiusi*” contabilmente a fine trimestre.

Con il termine “*chiusura*” è semplicemente indicato il momento nel quale la banca e il cliente intendono “conteggiare” e poi rendere *esigibili* i reciproci debiti inerenti e connessi al rapporto di conto corrente (per il cliente: interessi, spese e commissioni; per la banca: interessi); debiti che verranno quindi *pagati ed estinti* mediante, appunto, annotazione in conto.

Alla fine dell'operazione di “*chiusura*”, il conto evidenzierà, rispetto a prima, una somma diversa (saldo disponibile) a disposizione del cliente, il quale potrà assumere diversi comportamenti: (a) ritirla e chiudere il conto (se la somma è positiva, cioè in “*avere*”); (b) versare direttamente l'equivalente e chiudere il conto (se la somma è negativa, cioè in “*dare*”); (c) continuare a fruirne quale “moneta bancaria”, lasciando dunque operativo il conto, sul quale matureranno commissioni, spese ed interessi (attivi o passivi); laddove, in particolare, gli interessi verranno *pagati* dal cliente alla banca (o viceversa), mediante annotazione, alla successiva “*chiusura*” periodica del conto.

Un esempio aiuterà, nuovamente, a focalizzare l'esatto funzionamento del rapporto di conto corrente bancario.

Si ipotizzi un cliente che, all'inizio di un trimestre, instauri un rapporto di conto corrente versando “60”, con contestuale concessione di apertura di credito per “50”: l'iniziale “moneta bancaria” a disposizione del cliente (saldo disponibile) sarà dunque pari a “110”.

A seguito di vari prelievi, il cliente, dopo due mesi, ha utilizzato moneta bancaria per “90”; il conto evidenzierà un saldo contabile negativo di “-30” (saldo disponibile: 20), che rappresenta l’utilizzo di moneta concessa dalla banca.

Dopo due mesi e ventinove giorni, sul conto corrente viene accreditato un bonifico di terzi a favore del cliente per “150”; il conto evidenzierà quindi un saldo contabile positivo di “+120”.

Giunti alla chiusura trimestrale, la banca contabilizzerà gli interessi – dovuti dal cliente per l’utilizzo, nel trimestre, di “30” (unità di moneta delle “50” messe a disposizione) – per l’equivalente, si ipotizzi, di “2”. Alla fine dell’operazione, il saldo contabile del conto risulterà positivo per “+118”.

È di chiarissima evidenza come, in tale ipotesi, gli interessi siano stati *pagati* e come poi gli interessi che matureranno successivamente matureranno soltanto su di un *capitale*, e non già su precedenti interessi.

Il discorso non potrebbe cambiare qualora la somma di “2”, addebitata dalla banca a fine trimestre, fosse pagata *con il denaro messo a disposizione da questa* e non già (come nell’esempio) con moneta del cliente, cioè con la “giacenza” del conto.

Logicamente dunque, ancor prima che giuridicamente, ciò che in definitiva impedisce di configurare la fattispecie dell’anatocismo nel conto corrente bancario è la circostanza per cui, attraverso l’annotazione, gli interessi scaduti vengono *pagati*, mentre l’ipotesi cui l’art. 1283 c.c. fa riferimento è quella degli interessi (maturati, scaduti ma) ancora *non pagati* (che producano a loro volta interessi). Del resto, gli interessi scaduti, una volta *pagati*, non esistono più e non possono, in principio, produrre alcunché.

6.- In conclusione, vale peraltro precisare – anche poi per una migliore comprensione di quanto sostenuto – che le conclusioni raggiunte, come del resto già anticipato all’inizio del presente scritto, non possono trovare alcuna applicazione in relazione a quelle ipotesi di conto corrente bancario in cui l’apertura di credito risulti “revocata” (art. 1845 c.c.) con residuo debito da restituzione in capo al correntista; ovvero, parimenti, a quelle ipotesi di conto corrente non più “in funzionamento”, con saldo debitore residuo (cioè chiuso “in rosso”, con saldo “dare”).

Gli è infatti che sul *saldo* debitore esistente al momento della revoca dell’affidamento in conto (così come poi anche sul saldo debitore di un conto chiuso) gli interessi che continuano a maturare nel tempo non potranno in alcun caso essere *pagati* dal correntista: né con denaro depositato dallo stesso, né con denaro messo a disposizione dalla banca attraverso un’apertura di credito; e ciò, per la semplice ragione che “mancano”, nella fattispecie, tanto il primo quanto il secondo.

Cosicché, allora sì, l’eventuale “addebito” degli interessi maturati alla fine del trimestre – in caso poi di calcolo degli interessi, al termine del trimestre successivo, sulla somma rappresentata dal capitale iniziale e dagli interessi precedentemente addebitati – finirebbe per rappresentare fattispecie anatocistica; allora in principio vietata, in mancanza di determinate condizioni, dal più volte citato art. 1283 c.c..